

CASSAZIONE/ Specificata l'applicazione per i legali

# I parametri? Subito

## Conta il momento della parcella

Pagina a cura  
DI DEBORA ALBERICI

I nuovi parametri per la liquidazione degli onorari dell'avvocato sono applicabili anche per le attività difensive svolte nel precedente regime tariffario. Quello che conta, in sostanza, ai fini dell'uso della nuova o vecchia disciplina, è il momento in cui sono liquidati i compensi. Lo ha chiarito la sezione lavoro della Cassazione che, con la sentenza numero 20421 del 21 novembre 2012, che ha quantificato secondo il nuovo metodo l'onorario di un avvocato per l'intero giudizio di Cassazione anche se quasi tutte le attività difensive erano state svolte nella vigenza delle tariffe forensi. Secondo il collegio di legittimità il riferimento testuale al momento della liquidazione contenuto nell'articolo 41 del dm 140/2012 «depone per la soluzione interpretativa che porta a ritenere applicabile la nuova disciplina anche ai casi in cui le

attività difensive si siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario forense». Dunque la Cassazione, nel determinare il compenso del professionista, ha in primo luogo ritenuto che non ci fossero elementi per giustificare un discostamento dal valore medio di riferimento indicato per ciascuna delle tre fasi previste per il giudizio di Cassazione e, quindi, liquidato per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, un importo in misura onnicomprensiva.

La vicenda riguarda un dipendente di un consorzio di bonifica che aveva chiesto senza successo all'azienda l'indennità di trasferta o chilometrica.

Ma i giudici di merito avevano respinto l'istanza sostenendo che l'uomo era stato assegnato presso la nuova sede già da tre anni e che quindi si trattava di un trasferimento a tutti gli effetti. Contro questa decisione lui ha fatto ricorso in Cassazione ma senza successo. La sezione lavoro ha conferma-

to il verdetto di merito fornendo queste ulteriori indicazioni circa l'applicabilità dei nuovi parametri forensi. Questa volta ha ancora il discrimine dell'uso fra le vecchie tariffe e i nuovi standard al momento della liquidazione e non a quello di svolgimento dell'attività difensiva in senso stretto. Poco più di un mese fa le Sezioni unite della Cassazione avevano decretato genericamente la retroattività dei parametri senza altre indicazioni. In particolare in quella decisione (sentenza n. 17405) è stato stabilito che parametri di cui al dm 140/12 per i compensi dei professionisti e in particolare degli avvocati devono essere applicati ogni volta che la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all'entrata in vigore del regolamento.

